



N. R.G. VG 4331/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO*Seconda Sezione Civile e crisi d'impresa*

Il Giudice Designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 16.5.2025;

Letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato telematicamente il 4.4.2025 – assegnato e visibile allo scrivente giudice sull'applicativo Consolle Magistrato come da provvedimento del Presidente di Sezione in data 8.4.2025 – da

con sede legale a

Domicilio digitale/PEC

Numero REA

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA

, in persona del

legale rappresentante *pro tempore* amministratore unico

, Nato a

Codice fiscale:

, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

Foro di Milano, C.F.

, pec:

,

, pec:

, con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore

comunicazione di cancelleria;

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“Tutto ciò premesso,

come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che, previa fissazione dell'udienza nel termine di cui all'art. 19, III comma, CCII, sentite le parti interessate e l'Esperto nominato dalla Commissione ex art. 13 CCII, Dott.ssa Francesca Ziliani, il Tribunale adito confermi le misure protettive descritte in narrativa nei confronti di tutti i creditori della medesima per un tempo di 120 giorni (ovvero per il diverso lasso temporale ritenuto di giustizia), salve giustificate proroghe di legge, ovvero per il diverso lasso temporale





ritenuto di giustizia, ai sensi dell'art. 19, IV comma CCII, ed in particolare voglia confermare, se del caso, anche in via cautelare, il divieto di:

- i. acquisire diritti di prelazione non concordati con la Società;*
- ii. promuovere e/o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;*
- iii. proporre ricorsi per ingiunzione;*
- iv. iv. intimare il pagamento di somme;*
- v. proporre istanze di apertura della liquidazione giudiziale e delle altre procedure concorsuali contemplate nel D.lgs. n. 14/19, nonché inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento e dello stato di insolvenza;*
- vi. vi. avvalersi dei poteri di autotutela negoziale e, in particolare, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata della crisi, per tali intendendosi, come ovvio, anche quelli relativi ai piani di rientro stipulati dalla Società in data anteriore al deposito dell'istanza di nomina dell'esperto; ciò, avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, ai contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria ed operativa, nonché alle controparti di tutti gli altri contratti funzionali all'esercizio dell'attività della Società; nonché*

2) in estensione, inibire, se del caso anche in via cautelare, a _____, l'escussione delle garanzie autonome rilasciate dal dott. _____ per l'importo complessivo di €476.565,96 di cui in narrativa;

CHIEDE

- vii. altresì, che, dalla data di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, venga confermata la non applicabilità nei confronti di _____ degli artt. 2446, II, III comma, 2447, 2482 bis, IV, V, VI comma, 2482 ter, c.c. e che non si verifichi la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, I comma, n. 4) e 2545 duodecies c.c.;*

CHIEDE

viii. infine, che si disponga, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, III comma CCII, venga:





a. notificato tramite PEC, ovvero, in subordine, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella ai creditori che:

- abbiano promosso procedure esecutive o cautelari o siano in queste intervenuti;
- abbiano notificato atti di precetto o promosso ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- rappresentino quelli più rilevanti in ragione dell'ammontare dei loro crediti, come risultanti dall'elenco in atti (primi dieci creditori);
- siano muniti di diritti reali di garanzia sui beni dell'impresa;

b. reso noto a tutti gli altri creditori ed interessati attraverso le forme di pubblicità che il Tribunale riterrà all'uopo opportune (tra le quali, come per legge, rientra la pubblicazione nel Registro delle Imprese)..”

PREMESSO:

a) Che nella visura camerale si legge la seguente iscrizione:

Applicazione misure protettive ex artt. 6 D.L. 118/2021 e 18 D.Lgs. 14/2019

PUBBLICATA IN DATA 03/04/2025 ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE AL

PATRIMONIO ART. 18 D.LGS. 14/2019;

NOMINATO L'ESPERTO DOTT.SSA FRANCESCA ZILIANI (C.F.)

CHE HA COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO IN DATA 02/04/2025

Che parte ricorrente unitamente al ricorso:

1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2021-2022-2023 che risultano approvati e depositati al registro imprese nonché un'aggiornata Situazione Economico Patrimoniale e contabile al 31.1.2025, ovvero entro i sessanta giorni anteriori all'ingresso in CNC;

2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, con indicazione separata dei primi dieci per ammontare aggiornato;

3) ha depositato uno specifico progetto di piano di risanamento ed industriale secondo le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 CCII con un sintetico piano di tesoreria, finanziario e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi, una serie di iniziative industriali funzionali al piano che si intendono adottare (docc. 11-13-14), piano poi integrato nella versione del 2.5.2025;

4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore* rilasciata in data 4.4.2025 con valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 in data 6 marzo 2025, Dott.ssa FRANCESCA ZILIANI;





6) ha depositato in atti una dichiarazione in data 20.3.2025 da parte del medesimo legale rappresentante ai sensi dell'art. 18, comma 2, CCII, quanto all'inesistenza di procedure esecutive e cautelari a danno della società (*“non sono state disposte misure esecutive o cautelari nei confronti della Società.”*), una dichiarazione sempre in data 20.3.2025 che, allo stato e per quanto a sua conoscenza, non sussiste pendenza, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza, di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), CCII e 74 CCII o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3, CCII: *“DICHARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, alla data odierna: • Non pendono ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza di*
; • non sono stati depositati da *ricorsi ai sensi dell'articolo*
40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a), e 74 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ovvero ricorsi depositati ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.”; infatti, con l'istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;

6) ha depositato il test pratico PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO che presenta un Grado di difficoltà del risanamento pari a 3,27: *“il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;*

7) ha dato prova delle notifiche ai creditori consegnate via PEC in data 16.4.2025, come da nota di deposito telematico in data 17.4.2025;

RITENUTO CHE

1. Sulla richiesta di conferma delle misure protettive.

In data 2 maggio 2025 la società ricorrente ha depositato un dettagliato progetto di piano di risanamento, di cassa e finanziario (pagine 83 ss. con le principali assunzioni) che non appare allo stato inattuabile, come anche desumibile dal risultato del test pratico; la stessa ha





esposto specifiche linee guida da adottarsi fondate anche sulla rinegoziazione dei singoli contratti di locazione per i singoli *business center*, eccetto Varese, con risparmio di costi ed incasso di crediti pregressi, assunzioni che non potranno che essere (eventualmente) ottenute mediante le trattative con i creditori strategici, fatto che conferma la funzionalità delle misure protettive rispetto all'obiettivo del risanamento.

Se è vero che vi è stata una opposizione da parte di due creditori strategici e locatori quali

, è anche vero che nessuno degli altri creditori dell'elenco dei dieci maggiori per ammontare si è manifestato contrario alle trattative ed in particolare l'Erario ed enti previdenziali per i quali è prevista una rateizzazione, quindi la maggior parte dei creditori deve ritenersi disponibile a partecipare al processo di risanamento mediante la composizione e lo svolgimento di trattative.

Peraltro non ha manifestato una contrarietà in senso assoluto alle trattative, avendo la società resistente manifestato la volontà di valutare una proposta migliorativa di soddisfazione rispetto al piano modificato, modifica preannunciata dalla stessa ricorrente a verbale.

La stessa resistente, ha formulato una domanda subordinata di conferma delle misure protettive, pur dovendosi dare atto che non spetta a questo giudice perimetrare in modo esatto l'ambito applicativo della protezione per singoli contratti e/o per singole tipologie di debiti, derivando tali effetti dalla applicazione delle norme di legge sulla protezione del patrimonio tipica e generalizzata, sicché le domande formulate sono inammissibili.

L'esperta ha reso un motivato parere favorevole dettagliato confermando l'assoluta necessità della conferma delle misure protettive per 120 giorni per consentire l'implementazione e il perfezionamento del piano di risanamento e le trattative (pagine 56 ss.): *"...la conferma delle misure protettive per la durata dei 120 gg richiesti (di cui 30 già trascorsi) richiesta erga omnes si ritiene possa essere utile per il proseguimento delle trattative con le parti coinvolte allo stato (locatori, IWG) al fine di consentire alle stesse un esame critico del piano aggiornato al 2/5/2025 ad oggi non ancora sottoposto nell'ultima versione e avere un riscontro alle proposte e sviluppare i conseguenti scenari con l'ausilio dell'Esperto al fine della verifica della sostenibilità. Gli ulteriori 90 giorni eventualmente concessi consentirebbero di verificare l'avveramento delle condizioni che sono state sopra individuate indispensabili per il buon esito delle trattative, di produrre un set documentale più completo funzionale a stimolare un rapporto fiduciario e di conoscenza tra le parti coinvolte nel risanamento che non si sono scelte ab origine nella pattuizione originaria dei contratti di locazione, e fornire un tempo adeguato al creditore locatore che necessita di un arco temporale più lungo per potere esaminare criticamente il piano sottoposto..."*.





Le motivate affermazioni dell'esperto consentirebbero di superare i motivi di opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure, ragioni di contrarietà in specie peraltro assenti eccetto due casi sopra menzionati; egli ha fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo esaminato la documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.

Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le *“condizioni di squilibrio economico-patrimoniale-finanziario”* costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarsi) nonché l'assenza di opposizioni specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), non vi sono pertanto ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.

Sul punto occorre ricordare peraltro che l'art. 12 comma 1 CCII prevede l'accesso alla C.N.C. per l'imprenditore che si trovi in crisi o insolvenza, ovvero *“nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”* ed in tale definizione di stato di “crisi”, rientra la situazione concreta in cui versano le tre ricorrenti.

È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono ritenersi “definitive”, tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.

Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa – dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata (vedi l'art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed *erga omnes* delle misure protettive.

Le misure protettive possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (*periculum in mora*).

Ritiene pertanto chi scrive che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del





risanamento in base alle dichiarazioni dell'esperto, considerato che solo due creditori hanno espresso una posizione di inammissibilità rispetto alla conferma delle misure protettive; evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative paritarie con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata con il piano di risanamento prospettato nelle sue linee essenziali, ferma la necessità di approfondire le verifiche evidenziate nel parere dall'esperto e per la ricorrente di formulare una proposta finanziaria esatta e migliorativa di soddisfazione dei creditori in ambito di trattative, soprattutto nei confronti dei due creditori strategici oppositori, che non risentono dalla protezione un pregiudizio ingiustificato o sproporzionato, nell'ottica di una ristrutturazione in concorso con altri creditori.

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il tribunale non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto.

Non vi è alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile, considerato l'atteggiamento di apertura o comunque non connotato da chiusura preconcepita, adottato dalla maggioranza dei creditori: ciò che ora occorre è che le trattative vengano proseguite, essendo state già utilmente avviate, alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori strategici e le indicazioni dell'esperto stesso; esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.

2. L'inammissibilità e il rigetto delle ulteriori richieste protettive e cautelari.

Non possono escludersi dallo spettro applicativo di conferma delle misure protettive alcuni creditori, non avendo la società ricorrente, motivatamente, deciso di avvalersi del potere "selettivo" di limitazione a determinati creditori o categoria di essi.

Quanto alla posizione di _____, inammissibili appaiono pertanto le sue richieste – formulate anche a verbale - di esclusione dal perimetro di conferma delle misure protettive ovvero di vedersi esteso l'ambito di misure protettive o cautelari per ragioni di possibile regresso e di responsabilità solidale, trattandosi di soggetto che non è entrato quale debitore in composizione negoziata.

Nel bilanciamento di contrapposti interessi l'esigenza superiore del risanamento aziendale prevale sull'interesse egoistico all'esecuzione individuale o cautelari da parte dei creditori anche oppositori; dovendo le trattative svolgersi rapidamente ed entro i 120 giorni, non appare sussistente l'imposizione





di un sacrificio irragionevole, sproporzionato o *sine die*.

Alla luce di tali elementi, e il tribunale può e deve confermare le misure protettive come meglio dettagliate in dispositivo nei confronti di tutti i creditori della società ricorrente per la durata richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza.

Infatti, la complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti, la moltitudine dei creditori coinvolti, la presenza dei creditori istituzionali quali l'agente di riscossione, l'INPS e soprattutto di molteplici creditori finanziari con tempi deliberativi e decisionali più lunghi (che inducono a pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine massimo di centoventi (120) giorni.

Quanto, infine alla tempistica, osservato che l'art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di durata "*non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni*", e tenuto conto dell'elevato numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di 120 (centoventi) giorni, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporre l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Si precisa infine che lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza necessità di precisazioni in dispositivo per le singole posizioni, destinatari delle notifiche, non sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 18 comma 1 CCII.

La domanda cautelare nei confronti di _____ non è stata coltivata dalla ricorrente e la stessa pertanto è stata espressamente rinunciata a verbale e non vi sarebbe luogo a provvedere sulla stessa; non vi è stato un accordo espresso sulla compensazione delle spese ed anzi la resistente ha insistito per la condanna; si tratta tuttavia di una domanda palesemente infondata – visto anche il parere negativo dell'esperta - perché coinvolge un terzo estraneo alla ristrutturazione aziendale senza che _____ abbia ritenuto di versare finanza esterna ai fini del sostenimento ed al servizio del piano; quindi manca il *periculum in mora*, che non può essere ritenuto nel mero pericolo di incidere sull'equilibrio delle trattative e sarebbe soltanto inverato dal pericolo di depauperamento della garanzia promessa (vedi in tal senso Trib. Milano, 10 febbraio 2025, Est. Presidente De Simone, in *Diritto della Crisi*).

Infatti, come correttamente osservato dalla resistente _____, "*L'escussione delle garanzie, pertanto, non sottrarrebbe in alcun modo risorse destinate alla soddisfazione dei creditori di*





, né comprometterebbe l'equilibrio economico-finanziario su cui il progetto di piano di risanamento si fonda, ma si risolverebbe semplicemente in un ingiustificato beneficio per il garante”.

Va considerato che vi è stata un'espressa necessità difensiva e di costituzione della resistente per sentir pronunciare il rigetto; pertanto in base al principio di causalità e soccombenza virtuale le spese devono essere regolate come da dispositivo a carico della ricorrente, escludendosi che vi siano “gravi ed eccezionali ragioni”, come per legge, per disporre la compensazione; la liquidazione dei compensi va operata secondo i valori minimi di cui ai parametri del DM 55/14 per valore indeterminabile di bassa complessità, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, stante la semplicità in fatto e diritto della domanda.

Come correttamente opinato da attenta dottrina, la resistente è potenzialmente incisa nei suoi diritti patrimoniali dalla richiesta cautelare, sicchè non può essere a lei negata la possibilità di prendere autonome conclusioni, chiedendo, come appunto è stato, il rigetto della domanda cautelare e la condanna conseguente alle spese; ciò è accaduto ed il giudizio si è trasformato in *adversary*, così inevitabilmente ampliandosi la platea dei soggetti astrattamente tenuti al pagamento delle spese di lite.

Quanto alla domanda del tutto generica ed indeterminata di parte ricorrente, volta ad inibire anticipatamente verso soggetti non meglio precisati il diritto di “proporre ricorsi per ingiunzione; intimare il pagamento di somme”, va osservato che si tratta di domande e conclusioni del tutto esulanti dal perimetro delle misure protettive tipiche generalizzate e finanche cautelari.

Secondo la migliore, conforme e più avveduta dottrina – in base ad una tesi che il tribunale pienamente condivide – il legislatore ha, dunque, inteso limitare a queste sole le misure protettive connesse alla composizione negoziata della crisi escludendo, di converso, la possibilità di ipotizzare misure protettive diverse, non tassative ed ulteriori rispetto all'elenco ex art. 18 ccii, atipiche non contemplate espressamente dalla norma; l'applicazione delle misure protettive, determinando una forte compressione dei diritti dei creditori, non può infatti essere indiscriminata, ma deve essere circoscritta alle sole ipotesi espressamente predeterminate dal legislatore, affinché sia rispettato il principio di legalità e i creditori possano, dunque, avere contezza delle conseguenze dell'eventuale avvio da parte del debitore di un percorso di risanamento.

Quanto alla domanda cautelare nuova di parte ricorrente, solo formulata a verbale, “di inibire a e a l'escussione dei coobbligati in solido e

rilevando che vi è l'istanza già formulata in tal senso di ad oggi costituita.”, va rilevato

che: a) l'istanza di è stata già ritenuta inammissibile in quanto soggetto non legittimato;

b) tale istanza non appare ammissibile né esaminabile neppure in astratto, in quanto non contenuta in





apposito e diverso ricorso che dimostri o alleggi il *fumus boni iuris* ed il *periculum*, su di essa non si è pronunciata l'esperta con il motivato parere sugli effetti finanziari e sul piano di cassa: c) il contraddittorio non appare integro, in quanto la destinataria e controinteressata avrebbe diritto di opporsi depositando apposita memoria, né è stata notiziata la generalità dei creditori che pure avrebbero diritto di esprimere una contrarietà visti i potenziali riflessi indiretti nei loro confronti; d) come emerge dalla verbalizzazione di _____ è finanche poco chiara l'individuazione del destinatario della richiesta.

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali della società ricorrente in epigrafe _____ ;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di **120 (CENTOVENTI) giorni** decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (**3 aprile 2025**);

DA' ATTO che a far data dalla predetta pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 CCII, creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII;

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

- vista la rinuncia alla domanda cautelare e comunque la sua infondatezza, condanna la ricorrente _____ a pagare in favore della parte controinteressata costituita _____ le spese di lite, che si liquidano in complessivi **€ 1.615,00** per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto nominato, a





cura della Cancelleria, dando atto che la presente ordinanza deve essere pubblicata sempre a cura della cancelleria entro il giorno successivo al registro delle imprese.

Milano, 31.5.2025

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli

